



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 12 GENNAIO 2010

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 11 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n° 28 della Società U.S.D. SAN PIETRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 25.11.2009 (Squalifica del calciatore SACCO Giovanni fino al 31.05.2010, squalifica del calciatore SINOPOLI Antonio per QUATTRO gare)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara "a chiarimenti" alla presenza del rappresentante dell'A.I.A. Sig. Paone Antonio;

RILEVA

- in via preliminare:

1) che, nel corso della seduta del 09.12.2009, la Commissione Disciplinare Territoriale, decidendo sul reclamo dalla Società N.S.D. San Pietrese relativamente alla gara San Pietrese-Fortitudo Lamezia del 22.11.2009 (cfr. C.U. n.74 del 10.12.2009 del Comitato Regionale Calabria), ha deliberato sulla posizione del calciatore della reclamante Sinopoli Antonio, riservandosi la decisione in ordine a quella del calciatore Sacco Giovanni, squalificato dal Giudice di prime cure fino al 31.05.2010, con decisione pubblicata sul C.U. n.29 del 25.11.2009 della Delegazione Provinciale di Catanzaro;

2) che, nella suddetta seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara *de qua*;

- che, dal rapporto dell'arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell'odierna seduta, risulta quanto qui di seguito indicato: Al 45° del II tempo, il direttore di gara, dopo aver notificato il provvedimento di espulsione a carico del portiere della Sanpietrese, Tomaino Maurizio, ed avere assegnato un calcio di punizione a favore della Fortitudo Lamezia, veniva raggiunto da diversi calciatori della Sanpietrese che protestavano. Uno di essi, il capitano Sacco Giovanni, sgambettava e spintonava il direttore di gara, facendolo cadere a terra e provocandogli escoriazioni all'avambraccio dx, senza ulteriori conseguenze.

L'arbitro, sentito a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, si è detto certo dell'identità di Sacco Giovanni, n.9 nonché capitano della Sanpietrese, avendolo riconosciuto chiaramente nell'immediatezza dell'evento perpetrato ai suoi danni.

Per quanto concerne la sanzione irrogata al calciatore in questione dal Giudice Sportivo Territoriale, in considerazione dell'entità e delle modalità dei fatti ascrittigli ed in particolare dell'assenza di particolari conseguenze lesive (come espressamente precisato dall'arbitro nel rapporto), pur tenendo conto dell'aggravante derivante dalla funzione di capitano rivestita dal Sacco, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica del calciatore in questione fino al 31 marzo 2010.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore SACCO Giovanni fino al 31 MARZO 2010.

Relativamente alla tassa reclamo, si rimanda alla già menzionata decisione di questa Commissione riportata sul C.U. n.74 del 10.12.2009 del Comitato Regionale Calabria.

RECLAMO n° 51 della Società A.S. PARGHELIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 9.12.2009 (Squalifica dell'assistente arbitrale di parte BARBIERI Giuseppe fino al 9.2.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante lamenta una non veritiera ricostruzione dei fatti che hanno portato alla squalifica in epigrafe.

Assume infatti che il sig. Barbieri Giuseppe, allenatore del Parghelia, che nella gara Piscopio - Parghelia del 6.12.2009 svolgeva le funzioni di assistente arbitrale, si è limitato ad entrare in campo per chiedere spiegazioni all'arbitro in merito ad alcune sue decisioni e non ha assolutamente invitato la propria squadra a lasciare il campo minacciando nel contempo il direttore di gara.

Ma i fatti, i per come narrati dall'arbitro, non possono essere posti in dubbio e, perciò, integrano gli estremi del comportamento addebitato al Barbieri.

Inoltre non censurabile appare la decisione del giudice di primo grado relativamente alla congruità della sanzione, tenuto tra l'altro conto, ai fini dell'afflittività della stessa, della pausa natalizia.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 52 della Società F.C. CASTIGLIONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 9.12.2009 (Ammenda di € 150,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice alla F.C. Castiglione è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 53 della S.S. SAN MAURO MARCHESATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso Il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 3.12.2009 (Squalifica de calciatore DE MARCO Alessandro per SEI gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il reclamo *de quo* è inammissibile, ai sensi dell'art.46, comma 4, del C.G.S., essendo stato trasmesso in data 17.12.2009, ossia oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale (C.U. n.72 del 03.12.2009, pubblicato in pari data) con il quale è stata resa nota la decisione che la reclamante intende impugnare;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 54 della Società F.C.D. VERGAE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 22 del 16.12.2009 (Punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3 (gara Vergae - Montegiordano F.C. del 12.12.2009), squalifica del calciatore MARSICO Mauro fino all'11.12.2010, squalifica del calciatore RICCIO Emilio per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore capitano FOLLONE Emilio per cinque gare effettive, ammenda di € 250,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro, con relativo supplemento, della gara F.C.D. Vergae - Montegiordano F.C. del 12.12.2009 risulta che al 47° del II tempo, dopo l'annullamento di una rete alla società ospitante, il calciatore Riccio Emilio (portiere) del Vergae abbandonava la propria porta mettendosi a correre verso il direttore di gara e, una volta raggiunto, lo offendeva e lo minacciava.

Subito dopo, l'arbitro veniva avvicinato dal calciatore del Vergae Marsico Mauro che, dopo avergli rivolto espressioni offensive e minacciose, tentava di afferrarlo per il collo, non riuscendovi in quanto il direttore di gara si divincolava.

Successivamente, l'arbitro, dopo essere stato accerchiato da quasi tutti i calciatori del Vergae, continuava ad essere minacciato, venendo inoltre spintonato e strattonato, senza riuscire, però, ad identificare i responsabili di tali atti stante la confusione venutasi a creare.

Nel supplemento di rapporto, l'arbitro precisa espressamente che nessun dirigente del Vergae, né tantomeno il capitano, sono accorsi in suo aiuto in quei frangenti, rimanendo, invece, "fermi in panchina".

L'arbitro fa presente, inoltre, che nessun rappresentante delle forze dell'ordine era presente alla gara.

Il direttore di gara continuava a subire gravi minacce da parte dei calciatori del Vergae (del tipo: "se non vinciamo, da qua non esci") e, non potendo assumere alcun provvedimento disciplinare a carico dei giocatori del Vergae per salvaguardare la propria incolumità, decideva di portare a termine la gara pro forma, decretandone la fine dopo la segnatura della rete del vantaggio (2-1) da parte del Vergae, avvenuta al 52° del II tempo.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, comminava alla Società F.C.D. Vergae la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, oltre all'ammenda di € 250,00 a titolo di responsabilità oggettiva, squalificando altresì i seguenti calciatori della medesima società (cfr. C.U. n.22 del 16.12.2009 della Delegazione Distrettuale di Rossano):

- Marsico Mauro fino all'11.12.2010;

- Riccio Emilio per cinque gare effettive;

- Follone Emilio per cinque gare effettive, in qualità di capitano, essendo contravvenuto a quanto stabilito dall'art.73, comma 4, delle N.O.I.F..

La società reclamante ricostruisce nel proprio reclamo alcune circostanze oggettive verificatesi sul terreno di gioco in maniera differente rispetto a quanto narrato dall'arbitro nel proprio rapporto, asserendo, in particolare, che il medesimo ufficiale di gara non avrebbe subito alcuna minaccia né prima, né durante, né dopo la gara né, tantomeno, il tentativo di presa per il collo da parte del calciatore Marsico.

Tuttavia, tale ricostruzione di parte non può trovare accoglimento in quanto il rapporto arbitrale costituisce, per espressa disposizione regolamentare (art.35, comma 1, del C.G.S.), più volte ribadita dalla C.A.F., fonte di prova assoluta e privilegiata, che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati.

A parere dell'adita Commissione, è da condividere la decisione del direttore di gara di continuare la gara pro forma, facendo quindi un corretto uso dei suoi poteri ex art.64 delle NOIF, nella considerazione, precisata dal suddetto ufficiale di gara nel proprio supplemento di rapporto, di non sentirsi più nelle condizioni psico-fisiche necessarie per poter portare regolarmente a compimento la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, a seguito delle reiterate gravi minacce rivoltegli dai calciatori del Vergae. Va messo in evidenza che l'arbitro, per salvaguardare la propria incolumità, non ha potuto adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori responsabili, tenuto conto, peraltro, della totale assenza di forze dell'ordine.

Pertanto, questa Commissione conferma la sanzione della perdita della gara per 0-3 inflitta alla Società F.C.D. Vergae, mentre ritiene conforme a giustizia ridurre l'ammenda a carico della medesima società ad € 150,00, tenuto conto in particolare del fatto che, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure nella decisione oggetto di gravame, la società reclamante aveva regolarmente richiesto al Comando dei Carabinieri di Roggiano Gravina (CS) che venisse garantito l'ordine pubblico in occasione della gara disputate in casa dal Vergae (come risulta dalla copia della richiesta in questione, datata 27.11.2009, esibita dalla reclamante in allegato al reclamo ed acquisita agli atti).

Per quanto concerne la squalifica inflitta al calciatore Follone Emilio, in qualità di capitano, per non aver dato assistenza all'arbitro nell'adoprarsi a reprimere le intemperanze dei propri compagni così come disposto dall'art.73, comma 4, delle N.O.I.F., si osserva che la stessa deve essere in questa sede annullata, in quanto al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto d'esame (47° del II tempo), il calciatore Follone (n.7) era stato sostituito alcuni minuti prima (al 39° del II tempo), per come annotato dall'arbitro nel proprio rapporto.

Pertanto, si dispone la trasmissione degli atti al Giudice di I grado per l'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore che stava effettivamente svolgendo le funzioni di capitano al momento dei fatti in questione.

In riferimento alla squalifica inflitta al calciatore Marsico Mauro, si osserva che lo stesso si è reso responsabile di un comportamento offensivo e minaccioso ai danni dell'arbitro, nonché di aver tentato di afferrarlo per il collo, tentativo, questo, non concretizzatosi per la pronta reazione dell'arbitro. Alla luce di ciò, appare eccessiva la sanzione inflittagli dal Giudice di prime cure e, pertanto, si ritiene di doverla ricondurre ad equità, riducendola fino al 31 agosto 2010.

Infine, si ritiene conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta al calciatore Riccio Emilio, reo di aver offeso e minacciato l'arbitro, a quattro gare effettive.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:

- annullare la squalifica per CINQUE gare irrogata al calciatore FOLLONE Emilio, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore del Vergae che stava effettivamente svolgendo le funzioni di capitano al momento dei fatti esposti in narrativa;
- ridurre la squalifica inflitta al calciatore MARSICO Mauro fino al 31 AGOSTO 2010;
- ridurre la squalifica irrogata al calciatore RICCIO Emilio a QUATTRO gare effettive;
- ridurre l'ammenda alla Società F.C.D. Vergae ad € 150,00;
- confermare nel resto.

Dispone, altresì, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.

RECLAMO n° 55 della F.C. CATANZARO LIDO 2004

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso Il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 10.12.2009 (annullamento del giudizio, di primo grado, di rigetto del reclamo avverso la regolarità della gara A.S.D. Giovanello – F.C. Catanzaro Lido del 28.11.2009 per posizione irregolare di calciatore dell'A.S.D. Giovanello).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La particolare complessità delle indagini, che si richiedono nel caso che occupa, impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale

P.Q.M

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

RECLAMO n° 56 della Società U.S. TALAO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 16.12.2009 (annullamento del giudizio, di primo grado, di rigetto del reclamo avverso la regolarità della gara A.S.D. Grisolia Calcio – U.S.Talao per posizione irregolare di calciatore dell'A.S.D. Grisolia Calcio).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che il reclamo di prima istanza era inammissibile poiché trasmesso oltre i termini previsti dalle norme federali;

ritenuto, altresì, che il reclamo dinnanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale è inammissibile in quanto la Soc. U.S. Talao non ha provveduto a trasmetterlo alla controparte per come previsto dall'art.46 C.G.S.

P.Q.M

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 57 della Società A.S.D. SPORTING LUZZI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 23.12.2009 (ammenda di € 250,00, squalifica per SEI gare effettive del calciatore SPOSATO Stefano).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Sporting Luzzi – A.S.D. Torre Altilia del 16.12.2009 risulta che:

- nel corso dell'intera gara, alcuni tifosi della Società Sporting Luzzi "facevano scoppiare dei petardi sulla tribuna" ed inoltre, sia durante che al termine della gara stessa, proferivano reiterate frasi offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro e degli Organi Federali;

- al 35° del II tempo, il calciatore Sposato Stefano della società reclamante, contestando una decisione adottata dal direttore di gara, si avventava verso quest'ultimo, spingendolo e facendogli perdere l'equilibrio, senza, tuttavia, farlo cadere grazie al pronto intervento di un calciatore della squadra avversaria; dopo la notifica del conseguente provvedimento di espulsione, il calciatore in questione ritardava l'uscita dal terreno di gioco, rendendosi necessario l'intervento del proprio capitano che provvedeva ad accompagnarlo fuori dal rettangolo di gioco.

Il Giudice Sportivo Territoriale, con *C.U. n.17 del 23.12.2009 della Delegazione Provinciale di Cosenza*, comminava un'ammenda di € 250,00 alla società reclamante, squalificando, inoltre, il calciatore Sposato Stefano per sei gare effettive.

Dette sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai fatti verificatisi.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 58 della Società A.S. ROCCELLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso Il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 24.12.2009 (Ammenda di € 850,00 e DIFFIDA).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

RILEVA

La A.S. Roccella lamenta in reclamo l'eccessiva severità della sanzione comminata, in particolare con riferimento all'elevazione della diffida del campo di giuoco. Le argomentazioni poggiano sostanzialmente su tre aspetti:

- un'analisi comparata della giurisprudenza dell'organo di giustizia del Comitato Regionale Calabria in fattispecie analoghe;
- la ridimensionabilità della valutazione sulla capacità lesiva ed offensiva degli atti posti in essere dalla tifoseria, con particolare riferimento all'esplosione dei petardi;
- da ultimo alla necessità di riconoscere l'attenuante contemplata dal C.G.S. tenuto conto dei modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Società per la prevenzione degli atti violenti o offensivi posti in essere dai propri sostenitori.

La doglianza non merita pregio in quanto la sanzione comminata segue ad ulteriori cinque ammende inflitte nella stagione in corso alla società Roccella per identiche o analoghe fattispecie.

Per cui le argomentazioni addotte, in astratto pertinenti, perdono di valore nell'applicazione alla fattispecie che occupa.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 59 della Società A.S.D. S.S. RENDE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso Il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 24.12.2009 (ammenda di € 850,00 e DIFFIDA).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice alla A.S.D. S.S. Rende è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA il 13 GENNAIO 2010
